



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

Repertorio Atti n. *37/ku* del 5 maggio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 5 maggio 2021:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota del 6 aprile 2021, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di conversione in legge del decreto-legge recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 marzo 2021 e munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 7 aprile 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni, all'Anci e all'Upi il provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di cui al





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

documento Allegato A), parte integrante del presente atto; l'ANCI ha espresso parere favorevole consegnando un documento di proposte emendative, Allegato B), parte integrante del presente atto; l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

5/5/2021

Att. A)



21/57/CU5/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1°
APRILE 2021, N. 44, RECANTE "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2,
DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste emendative.

La Conferenza evidenzia altresì che, in fase di conversione del DL in oggetto, in caso di reiterazione dell'articolo 4, si ritiene necessario valutare le modalità di applicazione dell'articolo congiuntamente con l'Autorità Garante per la privacy, al fine di garantire unità di comportamento delle Regioni interessate nella corretta applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali.

EMENDAMENTI ART. 10, COMMA 3 D.L. 44/2021*

1.a) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, dopo le parole "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "e le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo di cui all'art. 22, comma 15 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75".**

Relazione

L'emendamento è volto a chiarire che la semplificazione e velocizzazione delle procedure di reclutamento, propria della normativa emergenziale, si applica pure alle progressioni verticali indette dalle pubbliche amministrazioni e di cui bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto. L'esigenza di estendere l'ambito applicativo delle norme di semplificazione addette procedure trova del resto conferma nel quadro legislativo che consente nel triennio 2020/2022 l'espletamento delle selezioni interne.

1.b) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, le parole "non sia stata svolta alcuna attività", sostituirle con le parole "non si sia svolta alcuna prova di esame".

Relazione

L'emendamento è finalizzato a precisare l'ambito della condizione per l'applicazione delle norme emergenziali di semplificazione delle procedure di reclutamento. Rispetto alla generica dizione "alcuna attività", che potrebbe assorbire anche la fase preliminare di istruttoria di ufficio di ammissione/esclusione dei candidati, facendo venir meno la condizione per l'applicazione del comma 3, vien fatto riferimento allo svolgimento di una o più prove di esame e pertanto alle attività effettivamente valutative e discrezionali.

1.c) Al comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 01/04/2021 n. 44, al primo periodo, le parole *"prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali"*, sono sostituite con le parole *"possono prevedere l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali"*.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire la possibilità di proseguire le prove concorsuali secondo le modalità originariamente previste nel bando, e pertanto anche senza avvalersi dell'utilizzo degli strumenti informatici e digitali. Tale opportunità persegue la finalità di una veloce conclusione delle procedure concorsuali, soprattutto nei casi in cui siano in stato avanzato di programmazione e quindi nell'imminenza dell'indizione delle prove, evitando una complessa riorganizzazione che, al contrario, comporta un dilatarsi dei tempi necessari alla loro conclusione.

2) All'articolo 10, comma 1, lettera b) del DL 44/2021, dopo le parole *"l'utilizzo di strumenti informatici e digitali"* aggiungere *", anche da remoto"*.

Relazione

L'emendamento conferma la facoltà dello svolgimento delle prove scritte da remoto.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

3) Si propone anche l'ampliamento dello stesso comma 3 alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza:

"Al secondo periodo dell'articolo 10, comma 3 del DL 1° aprile 2021, n. 44, dopo la parola "nonché", omettere le parole "per le procedure relative al reclutamento del personale non dirigenziale".

POSSIBILI APPLICAZIONI FACOLTATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ALLE P.V.DURANTE LA FASE DI EMERGENZA.

a) fase valutativa dei titoli preliminare ai fini selezione dei candidati;

b) espletamento una sola prova scritta e non dell'orale;

c) utilizzo strumenti informatici ed espletamento delle prove scritte, per tutte le categorie, con quesiti risposta multipla;

d) utilizzo degli strumenti informatici e digitali.

** ART. 10, COMMA 3* D.L. 44/2021. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.*

*** ART. 22 COMMA 15 D.lgs.25 maggio 2017, n. 75 ((Per il triennio 2020-2022)), le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il ((30 per cento)) di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52*



del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

4) All'articolo 10, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

“12. Per gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con riferimento ai principi generali da esse desumibili”.

Relazione

L'emendamento prevede che per gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 10 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, contenente misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, trovino applicazione con riferimento ai principi generali da esse desumibili. Ciò al fine di tenere conto delle specifiche norme di settore che disciplinano le procedure concorsuali, nonché degli specifici ambiti di autonomia organizzativa di cui queste amministrazioni dispongono. Rileva inoltre la necessità di garantire, pur con misure di sicurezza per il contenimento del rischio di diffusione del contagio, la continuità e tempestività dell'espletamento delle selezioni per il reclutamento di personale nelle aziende sanitarie, i cui fabbisogni sono ulteriormente incrementati a seguito dell'emergenza epidemiologica, così come già previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

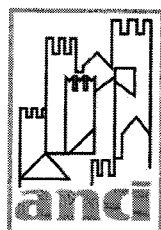
L'emendamento non comporta una maggiore spesa e quindi non necessita di copertura finanziaria.

Roma, 5 maggio 2021



5/5/2021

Al. B)



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

AS 2167

Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente art. 10 bis:

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: *“Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
 - b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.”*



Motivazione

Il comma 1 ha il fondamentale obiettivo di consentire il potenziamento degli organici comunali con contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile. A tal fine è indispensabile semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile. Si fa riferimento in particolare al vincolo fissato oltre dieci anni fa ed agganciato al dato storico della spesa di personale con contratto flessibile sostenuta da ciascun ente nell'anno 2009. Si tratta di un vincolo destinato ad avere un effetto esiziale rispetto all'attuazione del PNRR.

Si ritiene necessario superare tale vincolo per gli enti locali per tre ordini di motivi:

1. Con l'entrata in vigore dell'art. 33 del DL 34/2019 il sistema che governa la spesa di personale degli Enti locali è quello della sostenibilità finanziaria, per la cui determinazione contribuisce anche la spesa per i contratti di lavoro flessibile. Ciò determina allo stato un doppio vincolo finanziario, che deve essere superato;
2. Conseguenza del doppio vincolo è l'impossibilità di dare attuazione a tutta una serie di provvedimenti emergenziali mirati individuati dal legislatore nazionale anche nella prospettiva del rilancio economico o della gestione dell'emergenza sanitaria, come da ultimo le assunzioni straordinarie a tempo determinato di tecnici per la velocizzazione delle procedure di eco-bonus o di agenti di polizia locale per il potenziamento dei servizi di controllo, disposte dalla ultima legge di bilancio (rispettivamente comma 69 e comma 993 della legge n. 178/2020);
3. Restano comunque a presidio della prevenzione del proliferare di forme di precariato le norme di carattere ordinamentale, come, per la PA, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, o più in generale le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2017, oltre che le previsioni contenute nel CCNL di riferimento.

La norma non necessita di copertura in quanto non determina oneri aggiuntivi.

Il comma 2 ha l'obiettivo di rimuovere un ostacolo al reclutamento del personale necessario per l'attuazione del PNRR, chiarendo che i Comuni possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione di bilancio e dei fabbisogni 2020-2022, e quindi senza attendere l'approvazione del bilancio preventivo 2021-2023, che rischierebbe di far slittare di mesi le nuove assunzioni. Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art. 164, comma 2, del TUEL, questa norma effettua un opportuno coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto.

Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione di alcuni orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento. La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione non necessita di copertura in quanto non determina oneri aggiuntivi.

Il comma 3 ha l'obiettivo di abrogare il tetto di spesa previsto dalla legge finanziaria per il 2007, ormai sostituito dall'art. 33 del DL n. 34/2019, eliminando quindi un doppio tetto di spesa.



Si chiede inoltre la disapplicazione della procedura autorizzatoria prevista dal TUEL per gli Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale, o in dissesto, relativamente alle assunzioni di personale le cui spese sono etero-finanziate, che non gravano cioè sul bilancio dell'Ente e per le quali quindi non si pone alcun problema in termini di sostenibilità finanziaria.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto non determina oneri aggiuntivi, e restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale.

Il comma 4 ha l'obiettivo di dare piena attuazione alla nuova modalità di contenimento della spesa di personale, introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che individua come unico criterio quello dinamico della sostenibilità finanziaria. Cessa quindi di avere senso, per gli enti che applicano la nuova disciplina, il meccanismo del vincolo basato sulla spesa storica (nello specifico: ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti economici accessori del personale del 2016).

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto non determina oneri aggiuntivi, e restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il comma 5 è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili, tenuto conto degli obiettivi del PNRR.

Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale

Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente art. 10 bis:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".



Motivazione

Il comma 1 ha l'obiettivo di introdurre una semplificazione nelle procedure assunzionali, di per sé caratterizzate da una eccessiva complessità. In particolare si prevede la concentrazione di tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso nella pubblicazione di questi sui rispettivi albi pretori on-line degli Enti interessati, e nella prospettiva della realizzazione di un portale unico del reclutamento da parte del Dipartimento della Funzione pubblica. Tale soluzione attua in pieno l'esigenza di dare piena efficacia agli strumenti tecnologici che oggi sono in grado di garantire piena certezza giuridica dei provvedimenti pubblici, eliminando tra l'altro un passaggio procedurale (la pubblicazione del bando sulla serie speciale della Gazzetta Ufficiale) oneroso sia in termini economici che di tempi.

La proposta non necessita di copertura in quanto è destinato a determinare una riduzione degli oneri procedurali, senza comportare oneri aggiuntivi.

La motivazione del comma 2 risiede nel fatto che il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Ferma l'esigenza di procedere ad una semplificazione di tutti gli oneri procedurali, che sottraggono energie e risorse all'erogazione dei servizi ai cittadini, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, in questa sede si chiede di provvedere alla disapplicazione, per gli enti locali, della sanzione del blocco assunzionale conseguente il mancato rispetto dei seguenti adempimenti, che comunque restano vigenti:

- rispetto del termine per la certificazione dei crediti;
- adozione del piano delle azioni positive;
- adozione del piano della performance.

Il comma 3, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dispone lo slittamento al 2023 della facoltà per le pubbliche amministrazioni di effettuare procedure concorsuali anche senza il previo svolgimento delle procedure di "mobilità volontaria" di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

La proposta non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.

Spese di personale eterofinanziate

Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente art. 10 bis:

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse



provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, **anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale**, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Motivazione

Obiettivo della proposta è chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale. La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente articolo:

Art. 10 bis Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2 ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole “per l'anno scolastico 2020/2021” aggiungere le seguenti parole “e per l'anno scolastico 2021/2022”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire ai Comuni, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

